

GIURISPRUDENZA

COMMISSIONE CENTRALE DELL'EMIGRAZIONE.

1. — 20 novembre 1921. — Bellino Luigi c. Navigazione Generale Italiana.

Bagaglio presso l'emigrante - Sottrazione - Responsabilità del vettore.
(Art. 400 Cod. Comm.).

Il vettore è responsabile anche della sottrazione delle valigie, che rimangano in possesso e custodia dell'emigrante, quando la sottrazione avvenga durante l'assenza dell'emigrante dalla stiva per ordine del comando di bordo (nella specie per fare la pulizia dei locali) incombendo, in tal caso, l'obbligo della custodia al comando della nave.

2. — 16 dicembre 1921. — Cipriano Vincenzo c. Transatlantica Italiana.

Bagaglio - Furto a bordo - Responsabilità del vettore - Giudizio civile e giudizio penale - Liquidazione dei danni. (Art. 400 Cod. Comm., art. 5 Cod. proc. pen.; art. 63 T. U. Legge emig.).

Il vettore ha l'obbligo della custodia del bagaglio dal momento in cui lo riceve sino a quello della consegna, ed è responsabile della perdita o dell'avaria delle cose affidategli se non provi che la perdita o l'avaria sia derivata da caso fortuito o da forza maggiore, da vizio delle cose stesse o della loro natura o da fatto del mittente o del destinatario.

La responsabilità del vettore non è esclusa per il fatto che la manomissione del bagaglio sia stata commessa da persone che non hanno rapporti di dipendenza col vettore.

Conseguentemente, anche se la manomissione del bagaglio sia da ritenersi dovuta a furto, il giudice, avanti il quale è promosso il giudizio civile di responsabilità nei confronti del vettore, non è tenuto a sospendere tale giudizio sino ad esaurimento del procedimento penale.

Per determinare la somma da attribuirsi per risarcimento del danno non è necessario far ricorso a mezzi probatori, potendosi addivenire alla determinazione del quantum debeat per criterii presuntivi od equitativi, desunti dalle speciali contingenze di fatto.

3. — 10 febbraio 1921. — Transoceanica c. Pasquale Alessandro.

Reiezione allo sbarco - Danni - Spese di passaporto e di visto consolare - Irreperibilità. (Art. 29, T. U. Legge emigr.).

L'obbligo del vettore di risarcire i danni all'emigrante respinto dal porto di destinazione, quando risulta provata la di lui colpa nella reiezione, comprende tutte le spese sostenute dall'emigrante, ma non si estende a quelle fatte prima del rilascio del biglietto d'imbarco.

ISPETTORI DELL'EMIGRAZIONE NEI PORTI D'IMBARCO.

4. — ISPETTORE DI NAPOLI — 3 giugno 1921 — Di Nicola Palmerino c. Cyp. Fabre.

Emigrato italiano imbarcato su piroscalo non iscritto in patente nè munito di licenza consolare con destinazione ad un porto non italiano - Contratto di trasporto stipulato con riferimento alla legge italiana sull'emigrazione - Competenza degli organi della giurisdizione speciale.

Nel caso di un emigrato italiano imbarcato all'estero su piroscalo non iscritto in patente nè munito di licenza consolare e sbarcato in un porto estero, quando risulti provato (nella specie: dallo scontrino del bagaglio) che il contratto di trasporto è stato stipulato con riferimento alla legge italiana sull'emigrazione, sussiste la competenza giurisdizionale dell'Ispettore dell'emigrazione a conoscere dell'azione di responsabilità verso il vettore per l'esecuzione del contratto.